

PROPOSTA DI LEGGE

**ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE REGIONALE 'CASA PUGLIA'
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000, N. 23
"INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO"**

Relazione

L'art.1, comma1 della legge 11 dicembre 2000, n.23 "Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo" recita "La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare."

In tale quadro legislativo si pone l'esigenza di rafforzare e innovare il legame di collaborazione, di cooperazione e di scambio tra i sistemi socioeconomici e culturali pugliesi con le comunità dei pugliesi nel mondo e di disporre di uno strumento operativo attraverso cui convogliare i vari interessi istituzionali ed imprenditoriali pugliesi impegnati sugli scenari internazionali per la promozione del Sistema Puglia e delle sue risorse.

Pertanto l'Amministrazione regionale intende dotarsi di *Fondazione Casa Puglia* quale strumento giuridico agile e flessibile al quale verranno chiamati a far parte, oltre alle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo, sia enti pubblici locali sia privati investitori – ivi compresi Istituti di credito e Fondazioni bancarie.

La fondazione intende essere strumento a supporto delle politiche regionali di internazionalizzazione e di sviluppo della competitività della economia regionale attraverso la promozione della conoscenza del contesto territoriale e il confronto sulle opportunità di interscambio con i paesi con forti presenze di coregionali, attraverso il sostegno ad attività che coinvolgano i settori produttivi maggiormente interessati ai mercati esteri, al trasferimento tecnologico, alla ricerca e ad iniziative di promozione economico-commerciale, turistica e culturale fra le comunità di Pugliesi all'estero e la Puglia, reciprocamente vantaggiose per i mercati locali e internazionali;

In questo modo sarà messo a sistema l'insieme di risorse materiali e immateriali disponibili e interessate a valorizzare il tema della emigrazione pugliese, nelle sue forme sia tradizionali sia contemporanee.

L'evoluzione in tal senso del rapporto tra la Puglia e i Pugliesi nel mondo rende necessario un pieno coinvolgimento del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo e del suo Ufficio di Presidenza nello sviluppo di relazioni sempre più stabili e operative, garantendo tempi adeguati per la costruzione ed il compimento di attività coerenti con gli obiettivi di internazionalizzazione dell'intero sistema Puglia, dai medesimi organismi indicati come prioritari.

Il ripensamento normativo, inoltre, concerne i tempi di riconoscimento formale e di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni e federazioni dei "pugliesi nel mondo" consentendo, così, la velocizzazione delle procedure formali che accompagnano l'ingresso di nuove associazioni al *network* dei "Pugliesi nel Mondo".

Infine si è rivelato essere oramai improrogabile un serio ed immediato investimento sulle nuove generazioni di pugliesi nel mondo, intendendo per esse l'intera compagine di giovani residenti fuori dai confini regionali.


A tale scopo si ritiene necessario rivedere i parametri che accompagnano la definizione di "giovane".

Le modifiche proposte riguardano, dunque, complessivamente i seguenti aspetti:

- 1) la istituzione della Fondazione "Casa Puglia", con la specificazione degli scopi della stessa Fondazione e la costituzione di una dotazione finanziaria iniziale;

- 2) La durata in carica del CGPM che sarà di 5 anni a far data dalla firma del Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei consiglieri;
- 3) La riduzione del periodo da 24 mesi a 12 mesi che intercorre tra la nascita di una associazione e la possibilità di presentare domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni dei Pugliesi nel mondo, al fine di promuovere l'allargamento della rete delle associazioni;
- 4) la modifica del limite di età anagrafica per la individuazione delle associazioni giovanili di pugliesi nel mondo, in linea anche con il parametro in genere considerato per le politiche giovanili in Italia: la modifica proposta prevede l'innalzamento del limite di età dai 28 anni ai 35 anni;
- 5) il numero delle designazioni dei rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale in seno al CGPM che da 3 viene portato a 5;
- 6) la modifica dell'art. 12, in virtù del processo riorganizzativo GAIA, adeguandolo alle disposizioni contenute nel DPGR n. 675 del 17 giugno 2011 "Modifica Assetto Organizzativo della Presidenza e della Giunta" ai sensi del quale sono stati istituiti nuovi Servizi e Uffici, tra i quali l'*Ufficio Pugliesi nel Mondo* del Servizio Internazionalizzazione nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, a cui è affidata la gestione degli interventi previsti dalla L.r. 23/2000.

H Consigliere
(dr.ssa Elena GENTILE)



PROPOSTA
Disegno di Legge

**ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE REGIONALE "CASA PUGLIA" E
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000, N. 23
 "INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO"**

Art. 1

(Istituzione della Fondazione regionale Casa Puglia)

1. La Regione promuove la costituzione, secondo le procedure previste dal codice civile, e partecipa all'attività della "Fondazione Casa Puglia", di seguito denominata "Fondazione".
2. Possono essere soci fondatori e possono aderire alla Fondazione le Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo regolarmente registrate all'albo regionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo". Possono essere soci fondatori e vi possono aderire anche le Province, i Comuni singoli e associati, Enti pubblici, Sistema fieristico pugliese, Istituti di credito e Fondazioni bancarie, Agenzie regionali, nonché Camere di commercio, Enti e Associazioni di ricerca, Università pugliesi, soggetti imprenditoriali privati con sede in Puglia o anche aventi sede all'estero, purché di titolarità di persone di origine pugliese, organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, Organizzazioni sindacali, Fondazioni a capitale pubblico e privato, Fondazioni Onlus, Enti religiosi, Gruppi di Azione locale (GAL), agenzie di sviluppo e società consortili per la promozione del Sistema Puglia e delle sue risorse.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. Nell'impegno prioritario di rafforzare i legami dei Pugliesi nel mondo con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile, la Fondazione persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a. aumentare la visibilità del Sistema Puglia, promuovendo la conoscenza della moderna realtà socioeconomica e culturale presso le comunità pugliesi all'estero;
 - b. attivare le comunità di emigrati pugliesi nel mondo a supporto delle politiche regionali di internazionalizzazione;
 - c. favorire processi in rete con gli altri soggetti pubblici e privati presenti a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale che conservano e sviluppano i rapporti con le comunità pugliesi all'estero;
 - d. sviluppare la competitività promuovendo la conoscenza del contesto territoriale e il confronto sulle opportunità di interscambio con i paesi con forti presenze di corregionali, con il sostegno ad attività che coinvolgano i settori produttivi maggiormente interessati ai mercati esteri, al trasferimento tecnologico, alla ricerca;
 - e. promuovere la qualità e innovatività dell'offerta di prodotti pugliesi, con modalità di intervento che valorizzino le esperienze di successo dei pugliesi nel mondo;
 - f. favorire iniziative di promozione economico-commerciale, turistica e culturale fra le comunità di Pugliesi all'estero e la Puglia, reciprocamente vantaggiose per i mercati locali e internazionali;
 - g. sperimentare progetti pilota innovativi e trasferibili presso le diverse comunità di pugliesi nel mondo;
 - h. diffondere la cultura dell'emigrazione, promuovendo studi e sostenendo la ricerca sul fenomeno della emigrazione pugliese storica e contemporanea;
 - i. promuovere una rete di opportunità formative, culturali, occupazionali per i giovani pugliesi in mobilità per motivi di studio, di ricerca, di lavoro;

- j. mantenere e rafforzare l'identità culturale pugliese, attraverso la valorizzazione del patrimonio di civiltà, cultura e valori che i pugliesi hanno conservato e rivitalizzato nelle terre di accoglienza;
 - k. svolgere un ruolo costante di animazione per lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo di emigrazione presso le giovani generazioni di pugliesi nel mondo;
 - l. attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali.
5. Il Presidente della Regione ovvero l'Assessore regionale in materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti la qualità di socio fondatore.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 2.6.1 del Bilancio autonomo, di un apposito capitolo epigrafato "Concorso nelle spese di funzionamento della Fondazione Casa Puglia" con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 pari ad €.50.000,00. Alla dotazione finanziaria si provvederà mediante variazione compensativa ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3 della Legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 con il capitolo di spesa 941010 UPB 2.6.1 per l'esercizio 2012 ed entro i limiti della dotazione del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 2

(Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 23/2000)

1. La lettera b) comma 1 dell'art. 4 della L.r. 11 dicembre 2000, n. 23, è così sostituito:
- b) "abbiano svolto, nei *dodici mesi* precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività dei pugliesi all'estero."
2. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2000, n. 23, è così sostituito:
- "2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a *trentacinque* anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci."

Art. 3

(Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 23/2000)

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.r. 11 dicembre 2000, n. 23, è così sostituita:
- "b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai *trentacinque* anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui all'articolo 4, comma 2, in rappresentanza di : Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa;"
2. La lettera i) del comma 2 dell'art. 7 della L.r. 11 dicembre 2000, n. 23, è così sostituita:
- "i) cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale";
3. Il comma 3 dell'art. 7 della L.r. 11 dicembre 2000, n. 23, è così sostituito:


“3. I componenti il Consiglio sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e *durano in carica per anni 5 a partire dalla data di firma del Decreto medesimo.*”

Art. 4
(Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 23/2000)

L'art. 12 della L.r. 23/2000 è così sostituito:

“ Art. 12 (Competenza gestione degli interventi) - La gestione degli interventi previsti dalla presente Legge rientrano nelle competenze dell'Ufficio Pugliesi nel Mondo del Servizio Internazionalizzazione, incardinato nell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.”

Il Consigliere
(*dr. ssa Elena GENTILE*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Gentile', written over the printed name.